

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 16 luglio 2019, n. 26**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 novembre 2018, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Finco, Gidoni, Sandonà, Colman, Ciambetti, Villanova, Semenzato e Boron;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Patrizia Bartelle, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2019, n. 26.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.

La presente iniziativa, tra l'altro, ben si inserisce in un contesto sociale in cui forte è la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica; una realtà questa ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.

Nello specifico la proposta di legge qui rappresentata, detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore di aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

Si tratta di atti che, con spirito di generosità (al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo), determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altra strumentazione tecnologica ad uso sanitario.

Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di contemperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.

A tal fine le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.

Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi le raccolte di fondi realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendo l'alta valenza sociale, con una quota di compartecipazione, che la stessa Giunta definirà con apposito provvedimento, sul valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.

Si vuole, quindi, con la presente proposta di legge, oltretutto promuovere le donazioni in sanità, introdurre una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, che garantisca la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5), lasciti e legati testamentari (articolo 6), trasparenza e pubblicità (articolo 8), lasciando alla competenza della Giunta regionale la determinazione del limite delle donazioni di modico valore, l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della modulistica relativa alle donazioni e alle raccolte fondi (articolo 9).

Con l'articolo 10, inoltre, viene introdotta la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati o rifiutati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

La presente legge, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, gli enti destinatari di cui all'articolo 1, pubblichino nei proprio siti web, un elenco dei beni ritenuti necessari (articolo 12).

Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse, attingendo dalle previsioni del perimetro sanitario (articolo 13).

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'11 marzo 2019.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 28 marzo 2019.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 marzo 2019.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 28 marzo 2019 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Berlato (con delega del consigliere Barison) (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Sinigaglia, Pigozzo (Partito Democratico), Bartelle (Misto) e Berti (Movimento 5 Stelle).".

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relattrice la consigliera Patrizia Bartelle, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

durante la discussione di questo progetto di legge, ho mantenuto un profilo dubbioso sulla stessa, perché ritengo che ci siano alcune situazioni da valutare in maniera diversa. L'intenzione dei proponenti di questo progetto di legge, lo dice il titolo stesso, è quella di disciplinare la procedura delle donazioni destinate alla sanità pubblica regionale. Da un lato, è comprensibile la volontà di incanalare possibili donazioni per agevolare il lavoro di direzione di realtà enormi come un'Azienda dell'ULSS; dall'altro lato, ritengo sia doveroso tenere in considerazione un dato normativo fondamentale: il Codice Civile, all'articolo 769, declina: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.”.

Nella relazione introduttiva del progetto di legge, quella presentata in Commissione e che accompagna la legge stessa, troviamo scritto: “Questa legge è un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini, al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali”.

Io questa la trovo un'affermazione discutibile, perché i cittadini già pagano le tasse, il Fondo Sanitario Nazionale stanZIA i soldi per la gestione della sanità regionale e trovo scritto che “diventa esso un modo utile per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali” io non lo trovo sia corretto, in quanto i macchinari e tutto quello che serve deve essere uno dei primi problemi che questa Giunta regionale, che questa Regione ha nei confronti dei cittadini di tutti i territori.

Ho visitato personalmente degli ospedali nell'alto vicentino, che erano frutto di donazioni, di interesse dei privati, di donazioni economiche importanti, quindi avevano già in partenza degli ospedali con delle attività di eccellenza che non erano state una scelta regionale, ma era stata una volontà dei cittadini benemeriti di quella zona. Qua ritorniamo anche al discorso della potenzialità economica di un territorio: ci sono dei territori che sono più ricchi e altri che sono miseramente più poveri. Fatalità io provengo sempre da una Provincia che è classificata tra le più povere della Regione Veneto. Io penso anche a cosa può voler dire questo progetto di legge.

Noi andiamo su questa legge a fare anche un po' la lista della spesa, scusatemi, ma bisogna essere molto pratici e concreti su come definire le cose.

Ritorno un po' sul termine di liberalità, quindi della volontà della persona di fare una donazione per qualsiasi motivazione a un ULSS, potrei anche decidere in base, non so, a quello che sta avvenendo fuori, di destinare una cifra x che possa essere - lo sto dicendo forte proprio per enfatizzare al massimo - il fatto: ti do 10.000 euro a patto che tu mi prenda uno strumento che serve, non so, per operare le cataratte, visto che qua nell'ospedale x ho dovuto aspettare due anni perché era soltanto uno lo strumento, oppure oltre che definire i soldi per pagare lo strumento, posso anche andare a finanziare una prestazione da parte di un medico esterno.

Do i soldi all'ULSS affinché paghi, non so, per sei mesi, sette mesi un professionista, che venga all'interno a operare per smaltire le code del mio territorio, perché ho deciso che voglio aiutare la gente del mio territorio.

Questo potrebbe essere anche un risvolto positivo: non so se è possibile, l'ho buttato come estremizzazione del discorso.

La liberalità che viene espressa nel Codice civile qui non è per nulla liberalità: in sostanza si prevede che i vari enti che operano nella sanità compilino una sorta di letterina dei desideri, la lista della spesa come volete, la pubblicano sul proprio sito web.”.

### 3. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale